

« Art. 12. Gli interessi del deposito non reclamati entro cinque anni dopo la scadenza, saranno prescritti; se essi non venissero reclamati pendente un trentennio, ne resterà prescritto il capitale sia in numerario che rappresentato da valori nominali, e la relativa iscrizione di deposito sarà annullata.

« Per gli interessi del deposito di cui dal n° 1 al n° 8 inclusivamente dell'articolo 3, la prescrizione quinquennale decorrerà dal giorno in cui saranno i medesimi divenuti esigibili. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 13. I fondi della Cassa saranno impiegati in prestiti alle divisioni amministrative, provincie, comunità ed agli istituti di carità e beneficenza per l'esecuzione d'opere pubbliche debitamente autorizzate, e per l'estinzione dei loro debiti. I prestiti saranno autorizzati con decreti reali. »

DAZIANI. Proponerei la seguente modificazione. Dopo le parole « per l'esecuzione di opere debitamente autorizzate e per l'estinzione dei loro debiti, » aggiungerei: « per acquisto di stabili per pubblico servizio, ecc. ; » giacchè un'immane accadde che un comune, avendo bisogno di un nuovo palazzo comunale, trovò di sua maggiore convenienza fare l'acquisto di una casa, piuttosto che costruirne una apposita. Rivoltosi alla Cassa, per ottenere il necessario prestito per tale acquisto, quest'ultimo, interpretando, a parer mio, un po' troppo strettamente la legge, non glielo concesse, dicendo che per ottenerlo era necessario che fosse per la costruzione di un'opera e non per l'acquisto di uno stabile, ed indi doveva piuttosto far costruire il palazzo comunale, che fare tale acquisto. Se il comune avesse aderito a tale proposta, avrebbe dovuto spendere una somma ingente, mentre invece con poco poteva fare la compra di una convenientissima casa, giacchè in un comune rurale spesso si può acquistare con poca somma una casa, per indi adattarla ai bisogni del comune.

Per conseguenza, a rendere più chiaro ed esplicito questo articolo e schivare una simile interpretazione data dalla Cassa, io propongo di aggiungere le suddette parole; e questa mia proposta spero che sarà anche dalla Commissione accettata.

ARNULFO, relatore. Domando la parola.

La Commissione accetta il proposto emendamento.

Lo scopo dell'articolo 13 evidentemente si è di procurare ai corpi morali i mezzi per fare opere di pubblica utilità: ora queste opere si costruiscono o si acquistano già costruite, lo scopo è raggiunto. Dunque la proposta aggiunta essendo conforme allo scopo che determinò quest'articolo, la Commissione la ammette.

COYTANA. Domando la parola.

Vorrei chiedere uno schiarimento. L'onorevole Daziani disse che la Cassa ha rifiutato un prestito: forse egli ha voluto dire l'autorità cui spetta, poichè la Cassa non fa che eseguire gli ordini che le vengono comunicati, secondo i vigenti regolamenti.

DAZIANI. Sì, è la Commissione la quale presiede la Cassa per tali prestiti.

PRESIDENTE. L'articolo 13, in seguito all'aggiunta fatta dal deputato Daziani, accettata dalla Commissione, è così concepito:

« I fondi della Cassa saranno impiegati in prestiti alle divisioni amministrative, provincie, comunità ed agli istituti di beneficenza per acquisto di stabili per pubblico servizio o per l'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate e per l'estinzione dei loro debiti.

« I prestiti saranno autorizzati con decreti reali. »

Metto a partito quest'articolo così emendato.

(La Camera approva.)

(Indi vengono successivamente approvati senza discussione i seguenti otto articoli:)

« Art. 14. La proposizione dei decreti reali per i prestiti sarà fatta dal ministro delle finanze, previo il parere di una Commissione permanente composta di sette membri.

« Membro nato sarà l'amministratore della Cassa, al quale in caso d'assenza od impedimento, supplirà chi ne fa le veci.

« Gli altri sei membri saranno nominati dal Re in numero di due per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici, sulla proposizione dei rispettivi ministri.

« Il presidente della Commissione sarà scelto fra i membri della medesima e nominato similmente dal Re sulla proposizione del ministro delle finanze.

« Art. 15. La quota d'interesse da corrispondersi alla Cassa sulle somme mutate sarà fissata con decreti reali a seconda delle esigenze dei tempi, sulla proposizione della Commissione dei prestiti e sentita la Commissione di vigilanza.

« L'interesse decorrerà dalla data dei mandati spediti pel pagamento del prestito o delle rate del medesimo.

« Art. 16. La restituzione dei prestiti potrà aver luogo od in rate a scadenza determinata, e con mora non eccedente il quinquennio, ovvero per via d'ammortizzazione mediante la corrispondenza del 2 per 100 in aumento all'interesse di cui all'articolo precedente.

« Il modo della restituzione del prestito sarà stabilito nei decreti reali di concessione.

« Art. 17. I fondi che nelle ricognizioni mensili od altrimenti risultassero in eccedenza ai prossimi bisogni del servizio della Cassa saranno con autorizzazione del ministro delle finanze convertiti in acquisto di effetti del debito pubblico od impiegati in Buoni del Tesoro, ovvero portati in conto corrente colle finanze dello Stato, sulla proposizione dell'amministratore della Cassa, previo il parere della Commissione di vigilanza.

« Art. 18. Le rendite del debito pubblico, che saranno come sopra acquistate, dovranno essere iscritte a nome della Cassa e non potranno essere alienate se non coll'autorizzazione del ministro delle finanze, previo il parere della Commissione di vigilanza.